MISURE URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1988

Art. 4

Contributo addizionale relativo ai trattamenti di pensionamento anticipato

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988, il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, e' fissato nella misura dello 0,60 per cento. La misura di cui al comma 1 si applica anche alle aziende commerciali per il cui personale e' prevista la facolta' di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. La disposizione recata nel secondo comma, numero 3), del testo sostitutivo di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori. 2-ter. Restano validi e conservano la loro efficacia i versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Versione in vigore dal 27 luglio 1988, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988
Estremi	Decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1988/art-4-contributo-addizionale-relativo-ai-trattamenti-di-pensionamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it